

**NUOVA CODIFICA REGIONALE
CONDIZIONI CERTIFICATE DA MEF O AUTOCERTIFICATE IN ASL
(dicembre 2014)**

Codice Esenzione e provenienza	Descrizione Codice Esenzione	Validità del Codice in ambito specialistica	Validità del Codice in ambito farmaceutica
E01 (da MEF o autocertificazione in ASL)	Cittadini con meno di 6 anni o di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro	SI Validità nazionale e regionale	NO
E05 (autocertificazione in ASL)	Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro	SI Validità regionale	NO
E02 (autocertificazione in ASL)	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro , incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico	SI Validità nazionale e regionale	SI Validità regionale
E11 (0-14enni tutti)	Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito	SI Validità regionale	SI Validità regionale
E12 (autocertificaz. in Asl) in vigore dall'1.1.2013- DGR n.4380/2012	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro (incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) e pari o inferiore a 27.000 euro	SI Validità regionale (in vigore dall'1.1.2013)	SI Validità regionale (in vigore dall'1.1.2013)
E13 (autocertificaz. in ASL) in vigore dall'1.1.2013- DGR n.4380/2012	Lavoratore/trice in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità , non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 12 del 29.1.2014 e i suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione		

	<p>Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 12 del 29.1.2014 e i suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione</p>	<p>SI Validità regionale</p> <p>in vigore dall'1.1.2013- DGR n.4380/2012 (con DGR n.X/313 del 27.6.2013 è stato innalzato il limite di reddito inizialmente previsto adeguandolo agli importi indicati dalla Circolare INPS n.14 del 30.1.2013 – successivamente aggiornata dall'INPS con circolare n. 12 del 29.1.2014 - ed eventuali successivi aggiornamenti)</p>	<p>SI Validità regionale</p> <p>in vigore dall'1.1.2013- DGR n.4380/2012 (con DGR n.X/313 del 27.6.2013 è stato innalzato il limite di reddito inizialmente previsto adeguandolo agli importi indicati dalla Circolare INPS n.14 del 30.1.2013 – successivamente aggiornata dall'INPS con circolare n. 12 del 29.1.2014 - ed eventuali successivi aggiornamenti)</p>
	<p>Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 12 del 29.1.2014 e i suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione</p>		
	<p>Lavoratrice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.l. 30 ottobre 1984, n.726 e ai loro familiari a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 12 del 29.1.2014 e i suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione</p>		
<p>E14 (autocertificazione in Asl) (in vigore dal 31.3.2014 – DGR n. X/1095 del 16.12.2013)</p>	<p>Cittadini con età uguale o superiore a 66 anni e con un reddito familiare fiscale annuale non superiore a euro 18.000</p>	<p>NO</p>	<p>SI Validità regionale (in vigore dal 31.3.2014)</p>
<p>E04 (da MEF o autocertificazione ASL)</p>	<p>Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico</p>	<p>SI Validità nazionale e regionale</p>	<p>SI Validità regionale</p>

E03 (da MEF o autocertificazione ASL)	Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico	SI Validità nazionale e regionale	SI Validità regionale
<p style="color: red;"> E30 (autocertificazione ASL) (DGR n.18475/2004 ma codice introdotto con circolari della Regione del 23.10.2014 e dell'1.12.2014) (l'autocertificazione è possibile dal 18.11.2014 ma i medici potranno utilizzare il nuovo codice esclusivamente dal 15.1.2015) (l'esenzione con indicazione in ricetta di patologia/malattia rara e firma del paziente, come da disposizioni precedenti, in base al vecchio modello non codificato , o in base alla nuova autocertificazione codificata con l'E30, rimarrà comunque valida fino al 31.5.2015) </p>	<p style="color: red;"> Cittadini affetti da patologie croniche, individuate ai sensi dei Decreti del Ministero della Sanità n. 329/1999 e n. 296/2001, appartenenti a nucleo familiare anagrafico con reddito complessivo non superiori a € 46.600 incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i dati desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 del D.Lgs. n.109/98 (tabella riportata nel modello di autocertificazione) </p>	<p style="color: red; text-align: center;"> NO </p>	<p style="color: red; text-align: center;"> SI Validità regionale </p>

<p>E40 (autocertificazione ASL) (DGR n.18475/2004 ma codice introdotto con circolari della Regione del 23.10.2014 e dell'1.12.2014) (l'autocertificazione è possibile dal 18.11.2014 ma i medici potranno utilizzare il nuovo codice esclusivamente dal 15.1.2015) (l'esenzione con indicazione in ricetta di patologia/malattia rara e firma del paziente, come da disposizioni precedenti, in base al vecchio modello non codificato , o in base alla nuova autocertificazione codificata con l'E40, rimarrà comunque valida fino al 31.5.2015)</p>	<p>Cittadini affetti da malattie rare, individuate ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 279/2001, appartenenti a nucleo familiare anagrafico con reddito complessivo non superiori a € 46.600 incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i dati desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 del D.Lgs. n.109/98 (tabella riportata nel modello di autocertificazione)</p>	<p>NO</p>	<p>SI Validità regionale</p>
--	--	------------------	---

Per le condizioni di esenzione non espressamente elencate nel prospetto precedente si procede con le modalità attuali in quanto vigenti (sia per quanto riguarda le modalità di autocertificazione sia per la connessa modulistica).
 In particolare si evidenzia quanto segue:

Codice Esenzione e provenienza	Descrizione Codice Esenzione	Validità del Codice in ambito specialistica	Validità del Codice in ambito farmaceutica
<p>Codice a 6 cifre (autocertificazione in ASL Punto B progressa mod.)</p>	<p>Titolari di pensione - e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico</p>	<p>NO</p>	<p>SI Validità regionale</p>

Aggiornata 1.12.2014